

## **TI\_GERICHTE 15.1998.45 vom 12. Mai 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-05-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1998.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.45)

FR: TI\_GERICHTE 15.1998.45 du 12 mai 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1998.45 del 12 maggio 1998

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

E' di giurisprudenza consolidata che l'art. 8 CC sull'onere della prova si applica per analogia anche nella procedura di ricorso (cfr. DTF 107 III 1) Chi pretende di aver formulato tempestiva opposizione ha ex art. 8 CC l'onere della prova in tal senso (cfr. BISchK 1984 p. 212 e 1982 p. 16). L'art 32 LEF assimila la consegna alla posta di un atto indirizzato ad un'autorità, e che contiene una comunicazione vincolata ad un termine, in casu la dichiarazione di opposizione, al deposito di questa comunicazione nelle mani dell'autorità (DTF 97 III 12 ss.). L'opposizione è quindi validamente sollevata se entro 10 giorni dalla notifica del precetto la comunicazione è consegnata alla posta. Non è necessario che tale comunicazione giunga all'ufficio, ma al debitore incombe la prova della tempestiva consegna alla posta di un invio non raccomandato (BISchK 1980, p.108), Egli può avvalersi dei mezzi di prova previsti dal diritto cantonale (DTF 97 III 12 ss.).

#### **E. 3**

Nel caso in oggetto il ricorrente sostiene di aver interposto opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_, notificato il 10 dicembre 1997, con comunicazione scritta spedita mediante invio per posta A il 13 dicembre 1997. Nel corso dell'interrogatorio formale (cfr. Verbale d'interrogatorio formale del 28 aprile 1998) l'escusso ha affermato che: "Confermo di aver sollevato opposizione in data 12 dicembre 1997 e di aver spedito la relativa comunicazione il giorno seguente. L'opposizione è stata spedita tramite posta A dall'Ufficio postale di Lugano - Besso (Lugano 3). Essendo in servizio (ndr, l'escusso è impiegato \_\_\_\_\_) ho timbrato personalmente la busta indirizzata all'UEF di Bellinzona. Ho inserito io stesso la busta nella cassetta contenente la corrispondenza in partenza da Lugano. Questo avveniva verso le ore 14.00 del 13 dicembre 1997. "Pertanto sulla base delle dettagliate e precise dichiarazioni dell'escusso è da ritenere ossequiato il suo onere probatorio. Di conseguenza la dichiarazione di \_\_\_\_\_ relativa all'invio della lettera 13 dicembre 1997 all'UEF di Bellinzona con la quale si formulava opposizione al PE deve essere ritenuta, avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mezzo di prova sufficiente per attestare l'intervenuta tempestiva opposizione del precettato.

#### **E. 4**

Per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione. L'avviso di pignoramento emesso il 2 febbraio 1998 va pertanto annullato.

#### **E. 5**

Il ricorso 10 febbraio 1998 \_\_\_\_\_ deve quindi essere accolto. Non si prelevano spese (art.61 cpv. 2 lett. A OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 74 e 78 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 10 febbraio 1998 \_\_\_\_\_ è accolto 1.1. Di conseguenza l'avviso di pignoramento emesso il 2 febbraio 1998 nei confronti di \_\_\_\_\_, è annullato e l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Bellinzona resta sospesa. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.